



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Prot.

2432
11-10-2016 pe

Salerno,

Ai Comuni della Provincia

LORO SEDI

A mezzo PEC e pubblicazione sito

Oggetto: Rimborso spese di notifica atti - Dematerializzazione procedura richieste - Cap. 2947 - art. 12 -

Com'è noto il decreto legislativo 07/3/ 2005, n.82 (CAD) , come modificato ed integrato da ultimo dal DL 179/2012, e dal DL 69/2013 ha previsto la dematerializzazione degli atti amministrativi (firma digitale) e della relativa gestione documentale (trasmissione via PEC, protocollazione informatica, fascicolazione, archiviazione).

In particolare l'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad avviare tale processo, mentre l'art. 47 del CAD, che al c. 1 disciplina la trasmissione informatica dei documenti, al c. 1-bis prevede espressamente la responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre quella per danno erariale, nei casi di inosservanza dell'obbligo di scambio di atti e documenti attraverso l'uso della posta elettronica certificata (PEC).

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare in questa sede che:

- Per documento "analogico" si intende il documento non informatico, ossia quello cartaceo o riprodotto con strumenti informatici (scanner), e per documento "digitale" il documento formato con una sequenza di valori binari, firmato digitalmente, mediante un sistema di chiavi crittografiche;
- La firma digitale e la PEC assolvono a due distinte funzioni, l'una volta a garantire l'autenticità e la validità giuridica del documento, e l'altra - che si sostanzia in un semplice mezzo di trasmissione - ad identificare univocamente mittente e destinatario del messaggio; questo significa che, anche laddove il messaggio provenga da una fonte certa e qualificata a trasmetterlo (PEC o posta istituzionale) tale aspetto non attribuisce efficacia giuridica al documento trasmesso, se lo stesso non è firmato "digitalmente";
- l'art. 22 del CAD "Copie informatiche del documento analogico", attribuisce alla copia informatica di un documento cartaceo la stessa efficacia probatoria degli originali, quando la loro conformità sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, mediante apposizione di firma digitale.

Ciò premesso è evidente che anche le richieste indicate in oggetto relative a notifiche effettuate da codesto Ente, per conto degli Uffici periferici dell'Amministrazione dell'Interno devono inserirsi nel processo di dematerializzazione richiesto alle PP.AA..

Pertanto, affinché siano validamente vagliati gli atti e/o provvedimenti amministrativi dematerializzati da trasmettere a supporto delle richieste di rimborso spese in argomento dovranno essere:

- **trasmessi da PEC intestata al mittente e riconosciuta dall'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione) a PEC intestata alla Prefettura di Salerno. (ammincontabile.prefsa@pec.interno.it);**
- conformi all'originale, per cui è necessario che siano accompagnati da apposita dichiarazione di conformità riportata nella lettera di trasmissione;
- parte di un unico file (lettera di trasmissione e provvedimenti allegati come documentazione giustificativa, ecc.) .



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Si ricorda, infine, che va inviata un'unica richiesta semestrale per tutte le notifiche effettuate, corredata di elenco dettagliato delle notifiche, nonché di tutti gli atti notificati da produrre in copia conforme.

Nell'elenco con il riepilogo degli atti notificati, in particolare va indicato:

- numero di protocollo di provenienza completo dell'Area e/o Servizio che ha adottato il provvedimento,
- data di emissione;
- l'Amministrazione di provenienza (il soggetto che ha chiesto la notifica);
- il destinatario della notifica;
- la data di notificazione,
- le somme dovute per diritti in dettaglio,
- eventuali spese postali sostenute per notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc., (le uniche rimborsabili in aggiunta).

Le istanze presentate, al di fuori della procedura suindicata sopra descritta o, parimenti sprovviste di adeguata documentazione giustificativa, non saranno ammesse al rimborso.

Nel ricordare, infine, che questa Prefettura è competente al rimborso delle spese in oggetto anche se la richiesta di notifica proviene da Uffici dell'Amministrazione dell'Interno ubicati in altre province si avverte che le richieste formulate in maniera difforme non saranno accolte favorevolmente.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRIGENTE
(F. Prencipe)